



CITTA DI BARI

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**

(adottato con Deliberazione Consiliare n. 579 del 21-3-1970)

- Deliberazione Consiliare n. 681 del 12.10.1973;
- Presa d'Atto Sezione di Controllo Regione Puglia n. 52499 del 10.12.1973.

Casa Editrice  
MICHELE LIANTONIO  
Palo del Colle

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento.

Oltre alle norme in esso contenute devono osservarsi le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale, e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 2.

Il compito di fare osservare le norme e le disposizioni di cui all'articolo precedente è affidato alla Ripartizione di Polizia Urbana.

ART. 3.

Gli agenti (\*) del Comune, per l'esercizio delle loro funzioni, possono accedere nei luoghi (botteghe, negozi, spacci, officine, stabilimenti e locali pubblici) sottoposti a vigilanza dell'Autorità Municipale durante le ore in cui i predetti locali sono aperti al pubblico.

Essi, all'occorrenza, possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 4.

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di astenersi immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Tutte le volte che dal comportamento illecito derivi ingombro su suolo pubblico o pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

ART. 5.

Chiunque proceda ad occupazione di suolo o di spazio pubblico o lo ingombri con scarichi abusivi oppure eserciti una attività subordinata a licenza dell'Autorità Municipale, senza averla ottenuta, va soggetto al sequestro degli oggetti con i quali ha compiuto l'occupazione, l'ingombro od ha esercitato l'at-

---

(\*) La dizione « agenti » intende riferirsi non solo ai vigili urbani, ma anche ai vigili sanitari e tecnici del Comune.

tività non permessa ove allo sgombero non vi provveda spontaneamente il contravventore.

Le cose sequestrate sono, a spese e rischio dello stesso contravventore, trasportate e custodite nella depositaria comunale e sono restituite solo dopo che si sia effettuata la conciliazione della contravvenzione e versata l'obbligazione o l'ammenda e le spese giudiziali, nonché i diritti di depositaria.

Trascorso un mese dalla conciliazione, dall'obbligazione o dalla risoluzione giudiziaria della contravvenzione, l'Autorità Municipale ha facoltà di procedere alla vendita, nei modi di legge degli oggetti sequestrati di cui non sia domandata la restituzione.

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento o, per la loro natura o per altre circostanze, non possono essere economicamente ed agevolmente trasportate nella depositaria comunale, l'Autorità Municipale può disporre la vendita immediata.

Detratte dal provento di essa le somme dovute all'erario dello Stato e a quello comunale, il residuo rimane depositato nella tesoreria comunale a disposizione degli aventi diritto.

Qualora la vendita immediata delle cose soggette a facile deterioramento, a giudizio dell'Autorità Comunale, non sia possibile, le merci sequestrate sono destinate ad un istituto di beneficenza e, se in via di deterioramento, senz'altro distrutte.

#### ART. 6.

Quando il contravventore non sia identificabile all'atto dell'accertamento della contravvenzione perchè sprovvisto di documenti idonei, gli agenti debbono accompagnarlo alla più vicina sede di brigata per le incombenze del caso.

### TITOLO II.

## OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DELLO SPAZIO PUBBLICO.

#### ART. 7.

Nessuno può occupare, sia pure temporaneamente, o con oggetti facilmente asportabili, parte qualsiasi di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito oppure lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una speciale licenza o concessione dell'Autorità Municipale che stabilirà, caso per caso, lo spazio da occuparsi, in modo che non venga ostacolato il traffico od il passaggio dei pedoni e il limite di tempo, che dovrà essere espressamente indicato nel provvedimento.

Il titolare della licenza o concessione deve essere in grado di esibire, a richiesta dell'agente, il documento di licenza o concessione pena la sanzione prevista per la mancata esibizione.

ART. 8.

L'occupazione temporanea del suolo pubblico con qualsiasi attrezzatura mobile (banchi, baracche, seggiole, tavolini, canestri, ceste, carri, carretti ecc.) può eseguirsi soltanto previa licenza o concessione della Direzione di Polizia Urbana.

L'occupazione permanente del suolo pubblico con impianti fissi è subordinata a regolare concessione deliberata dal Consiglio Comunale.

E' vietato di cedere comunque a terzi le suddette licenze e concessioni, come pure di occupare le aree e spazi pubblici per destinazione diversa da quella consentita.

ART. 9.

I materiali provenienti da demolizioni o in qualsiasi modo eliminati da lavori edilizi non possono depositarsi su suolo pubblico ma debbono trasportarsi giornalmente in depositi privati oppure ai pubblici scarichi indicati dalla Amministrazione.

Durante l'esecuzione di lavori edilizi, il Sindaco può consentire l'occupazione di determinate zone dei marciapiedi da recingersi con muro o steccato. Può consentire altresì che dette occupazioni siano eccezionalmente estese al capo strada, in caso di mancanza o limitata ampiezza dei marciapiedi, fermo l'obbligo della recinzione.

Al di fuori dei recinti o steccati, è vietato di depositare sul suolo pubblico, anche temporaneamente, materiali edilizi senza speciale licenza dell'Ufficio di Polizia Urbana, la quale può essere concessa solo nei casi di comprovata necessità dipendente e dalla importanza e sviluppo dei lavori e dalla forzata ristrettezza dei cantieri in relazione alla limitata ampiezza dei marciapiedi e dei capostrada.

Per tutta la durata della costruzione è obbligatorio l'uso delle stuoie su tutto il prospetto e delle mantovane all'altezza del primo impalcato.

Tutte le occupazioni temporanee di aree pubbliche sono subordinate all'obbligo da parte del concessionario di non manomettere o comunque danneggiare le pavimentazioni o in genere le aree pubbliche.

L'uso delle occupazioni non deve in ogni modo pregiudicare la sicurezza del traffico cittadino.

I funzionari e gli agenti preposti alla vigilanza urbana promuoveranno immediatamente i provvedimenti di revoca ove riscontrassero violazioni alle norme di cui sopra.

Il titolare della concessione sia temporanea che permanente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni comunque causati a terzi.

In ogni caso il concessionario è tenuto all'immediato ripristino versando, preventivamente, all'uopo una adeguata cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Municipale.

ART. 10

ART. 11.

Oltre l'eventuale contravvenzione o denuncia alla competente Autorità Giudiziaria si può incorrere nella revoca o decadenza della licenza o concessione di occupazione di suolo pubblico:

- a) per il mancato pagamento, anche parziale, della relativa tassa ;
- b) per recidiva in contravvenzioni attinenti alle norme del presente regolamento in cui siano incorsi il titolare o i suoi dipendenti ;
- c) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento della concessione;
- d) per avere tenuto il posteggio e le attrezzature relative in disordine o in modo indecoroso o quando si persista nell'inosservanza delle norme giuridiche;
- e) nel caso il titolare sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver posto in vendita o esposto oggetti, figure, stampe, ecc. offensivi alla decenza e al buon costume ;
- f) quando il titolare abbia tenuto nel posteggio contegno scorretto o indecoroso;
- g) quando, senza giustificato motivo, non sia stato fatto uso del posteggio per almeno un terzo della durata della licenza o concessione ;
- h) per l'occupazione di area maggiore o diversa di quella concessa ;
- i) per l'inosservanza o inadempienza delle prescrizioni o condizioni alle quali la licenza o la concessione è stata rilasciata.

TITOLO III

MESTIERI E SERVIZI

ART. 12.

Per esercitare la custodia delle automobili, delle motociclette e delle biciclette, sul suolo pubblico, occorre una speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale che può essere rilasciata soltanto a chi sia munito del certificato di iscrizione previsto dalle leggi di P. S.

ART. 13.

Nell'autorizzazione municipale per la custodia delle automobili, motocicli e biciclette saranno indicati i luoghi e lo spazio in cui la custodia può essere esercitata da ciascun concessionario.

ART. 14.

I custodi dovranno indossare una apposita divisa stabilita dall'Autorità Comunale e saranno contraddistinti con un numero inciso su apposita targa applicata alla stessa divisa in modo da rendersi facilmente riconoscibili.

ART. 15.

Il custode è responsabile verso coloro che affidano auto, motocicli e biciclette alla sua custodia.

Nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Comune od essergli accollata in relazione a quanto sopra.

Ogni concessionario, all'atto del perfezionamento del provvedimento di concessione, dovrà dimostrare di avere contratto regolare assicurazione per danni e furto sui mezzi di cui sopra.

TITOLO IV

NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 16.

E' vietato gettare sul suolo pubblico acque o materie immonde, rifiuti, spazzature, carte e qualunque altra sostanza solida o liquida.

Il divieto si estende ai proprietari di case e loro inquilini, ai proprietari di esercizi, a coloro che esercitano mestieri ambulanti e in generale a tutti i cittadini che comunque percorrono le strade, piazze e giardini pubblici.

ART. 17.

Chiunque scaricando o caricando merci, ovvero compiendo qualsiasi altro atto permesso dalle norme in vigore, è costretto a lasciare cadere oggetti o detriti sul suolo pubblico, deve prontamente provvedere ad asportarli e a ripulire perfettamente il suolo stesso. Non ottemperandovi tempestivamente sarà provveduto di ufficio, con spese a carico del contravventore.

Per lo scarico su vie pubbliche di materiali voluminosi o che possano sporcare il suolo occorre preventiva licenza dell'Ufficio di Polizia Urbana che ne stabilisce le condizioni particolari.

ART. 18.

E' vietato abbandonare sulla pubblica strada, sia pur laddove la sosta è consentita, relitti, carcasse di veicoli o di autoveicoli.

Il proprietario, passibile di contravvenzione, è tenuto alla rimozione dell'autovettura abbandonata: in caso d'inottemperanza, si procederà d'ufficio, addebitando all'inadempiente tutte le spese di trasporto e di custodia nella depositaria comunale.

Nel caso che il proprietario dell'autovettura non sia identificabile (mancanza di targa), la vettura stessa verrà considerata cosa ritrovata e si procederà in base agli articoli 927 e seguenti del codice civile.

ART. 19.

Tutti coloro che esercitano attività di qualunque genere in locali a piano terreno, con porta d'ingresso sulla pubblica via, hanno l'obbligo di curare la nettezza del tratto di marciapiedi rispondente alla parte del fabbricato da loro occupato, e, ove manchi il marciapiedi, del tratto di strada prospiciente il fabbricato stesso per la larghezza di due metri. Tale obbligo si estende anche alla rimozione della neve, cui sono tenuti altresì gli abitanti con ingresso sulla pubblica via.

Coloro che, previo permesso dell'Autorità Comunale, vuorano fogne, canali, ecc., o in qualunque modo insudiciano il suolo pubblico, debbono, dopo aver asportato le materie estratte, lavare, ripulire e disinfettare immediatamente la parte di suolo che è stata lordata o ingombrata, in modo che non vi resti traccia alcuna di imbrattamento.

ART. 20.

E' vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori delle latrine e degli orinatori pubblici. Gli esercenti di caffè, birrerie, trattorie, osterie e di luoghi di pubblico ritrovo, devono tenere a disposizione del pubblico i servizi igienici che, a norma del regolamento d'igiene, debbono avere nei loro esercizi.

TITOLO V (o)  
DELLE VETTURE PUBBLICHE

ART. 21.

Agli effetti del presente Regolamento sono considerate pubbliche tutte le vetture di qualsiasi tipo sia a trazione animale che meccanica, sia da piazza che da rimessa, destinate a noleggio quand'anche ad itinerario ed orario limitato.

ART. 22.

I tipi e le caratteristiche delle vetture ed autovetture pubbliche sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 23.

Il numero delle autovetture in servizio pubblico da piazza e per noleggio da rimessa viene fissato ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 24.

E' vietato esercitare l'attività di noleggiatore di vetture ed autovetture pubbliche da piazza o da rimessa senza averne ottenuto concessione dall'Autorità Comunale.

(o) <sup>8</sup> Sostituito da apposito Regolamento Speciale  
in materia

siderata cessazione di servizio ed importa di diritto la decadenza della concessione.

#### ART. 66.

Per infrazioni non passibili di revoca della concessione comunale d'esercizio a termini degli articoli precedenti, è applicata l'ammonizione, la multa da L. 2.000 a L. 20.000 e la sospensione della concessione stessa da uno a sei mesi anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte del titolare sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

#### ART. 67.

La revoca o la sospensione della concessione comunale d'esercizio vengono adottate con provvedimento del Sindaco.

#### ART. 68.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla Legge Comunale e Provinciale ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto col presente Regolamento.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AL DECORO CITTADINO E ALL'ORDINE PUBBLICO

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 69.

Nei luoghi pubblici od in vista del pubblico, è vietato:

- a) di esporre fuori degli esercizi bestie macellate, interiora od altre parti di animale e in genere oggetti che possano offendere il pubblico decoro o sporcare i passanti ed il suolo pubblico;
- b) di trasportare carni in carri o recipienti scoperti e di mostrarsi in pubblico con indumenti o attrezzi macchiati di sangue;
- c) di trasportare casse mortuarie in modo che siano visibili;
- d) di tosare, ferrare o strigliare animali e di spaccare legna sul suolo pubblico entro l'abitato;
- e) di lasciar vagare galline, oche, anitre ed altri animali da cortile entro l'abitato;



- f) di vagliare o rimondare cereali sul suolo pubblico ;
- g) di esporre o stendere biancheria di uso domestico, tappeti, tessuti e qualunque oggetto in qualsiasi parte del suolo o dello spazio pubblico entro l'abitato ;
- h) di compiere in luoghi pubblici atti che possano offendere la morale e la decenza pubblica ;
- i) di bagnarsi in vista del pubblico in istato di nudità ;
- l) ed in genere di compiere atti o di esporre cose che possano recare molestia, disgusto od incomodo alle persone.

L'Autorità Municipale, previ accordi con le competenti autorità governative, determina con speciale ordinanza i luoghi in cui è permesso bagnarsi e stabilisce le norme per gli stabilimenti di bagni sulle spiagge marine facenti parte del territorio del Comune.

**ART. 70**

E' vietato detenere nelle abitazioni o in loro prossimità animali che rechino molestia ai vicini o la cui presenza dia luogo ad esalazioni sgradevoli.

**ART. 71.**

E' vietato ad estranei introdursi e trattenersi negli androni e sotto i portici, nei giardini, nelle scale degli edifici pubblici e privati, per mangiare, bere, giocare, dormire, o farvi qualsiasi atto contrario alla nettezza e alla decenza.

**ART. 72.**

Salve le maggiori sanzioni previste dalle leggi penali, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati :

- a) le grida, gli schiamazzi, il turpiloquio nelle piazze e vie pubbliche ed i canti, specialmente se di più persone riunite o i suoni di strumenti rumorosi tanto di giorno che di notte, che possono arrecare disturbo ai vicini o alla quiete pubblica ;
- b) le grida smodate dei venditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, giocattoli o di qualunque altro oggetto, anche nell'interno di locali, se questi sono aperti al pubblico ;
- c) la formazione di comitive o di assembramenti che, pel numero delle persone o per il contegno, rechino impedimento al libero transito.

**ART. 73.**

Le porte, gli atrii, gli anditi e le scale degli edifici, devono essere convenientemente illuminati.

**ART. 74.**

Nelle facciate delle case prospicienti vie e piazze o da queste visibili è vietato sbattere tappeti, stuoie e simili.

**ART. 75.**

Non è permesso esporre in vendita automezzi e animali in genere, fuorchè nei luoghi della città espressamente designati dall'Autorità Comunale.

ART. 76.

E' vietato gettare nell'acqua delle fontane e vasche pubbliche materie di qualsiasi specie solide o liquide.

ART. 77.

E' vietato deturpare, imbrattare e danneggiare in qualsiasi modo con disegni o scritti o in altra guisa gli edifici pubblici e privati, i monumenti, opere d'arte avente valore storico e artistico, i muri di cinta di orti e giardini, i parapetti, gli orinatoi, i sedili, le colonnette e qualsiasi altro manufatto esistente sul suolo pubblico o prospiciente sul medesimo.

ART. 78.

E' vietato di arrampicarsi sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione e su altre simili opere erette sul suolo pubblico come pure di salire sulle inferriate e cancellate dei piani terreni.

ART. 79.

E' vietato sputare nelle vetture filoviarie, negli autobus ed in qualunque altro veicolo adibito al trasporto collettivo di persone. E' pure vietato di fumare nell'interno delle vetture filoviarie e negli altri mezzi di trasporto su indicati.

ART. 80.

L'itinerario delle processioni e dei cortei funebri, per le vie della città, allorché sono autorizzati, è stabilito dall'Autorità Comunale, alla quale i promotori o comunque le persone interessate debbono presentare le richieste o proposte in tempo utile.

E' vietato nelle processioni e cortei suddetti di far cadere cera dalle candele sulla pubblica via. A tale fine, quando non sia disposto dall'autorità ecclesiastica competente che i cortei e le processioni si svolgano a ceri spenti, le candele debbono essere munite di apposite coppe atte ad impedire la caduta della cera.

CAPO II

MONUMENTI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE  
TUTELA DEL PANORAMA

ART. 81.

Nei viali e nei giardini pubblici è vietato di:

- a) transitare, nelle zone riservate ai pedoni, con vetture, velocipedi, automobili, carri, cavalli od altri animali. E' fatta eccezione per le carrozzelle a mano munite di ruote di gomma che servano al trasporto di bambini o d'invalidi;
- b) fare corse e gare di velocità;
- c) cagionare impedimenti al corso dell'acqua nei fossati, gettarvi qualunque ma-

- teria o lordura o farvi bagnare animali ;
- d) passare sui luoghi erbosi ;
  - e) accumulare terriccio, sassi, o altro materiale ;
  - f) guastare i sedili, le barriere, i termini, le scritte, le colonnette termometriche e barometriche ;
  - g) salire sugli alberi, scuoterli, appendervi od affiggervi oggetti, scagliarvi contro pietre, bastoni e simili ;
  - h) staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie o i fiori e tagliare l'erba ;
  - i) stendere qualunque oggetto sulle piante o sulle aiuole ;
  - l) collocare sedie, baracche, banchi, tende, od altre cose fisse o mobili senza speciale permesso ;
  - m) stabilire ponti o passatoie o fare riempimenti nei fossati.

ART. 82.

Nei giardini, nei viali di pubbliche passeggiate e per le strade i cani devono essere condotti al guinzaglio e con la prescritta museruola.

ART. 83

E' vietato esercitare qualunque industria o commercio, sia fisso che ambulante, nell'interno dei giardini pubblici.

ART. 84.

Salvo le disposizioni del regolamento edilizio, l'Autorità Municipale ha facoltà di vietare la costruzione di chioschi, balaustre, garitte, ecc., nonchè l'esposizione di biancheria, tappeti, e simili, sulle terrazze degli edifici o in altri luoghi in vista del pubblico quando ciò possa turbare in qualunque modo le bellezze naturali o artistiche circostanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

ART. 85.

Le baracche, le impalcature e i depositi che occupano il suolo pubblico, come pure i cavi del suolo medesimo, debbono essere indicati ai passanti, sia di giorno che di notte, con i segnali stabiliti dal Regolamento Edilizio Municipale.

ART. 86.

Gli artigiani di qualunque categoria, sia in luogo pubblico (ove ne siano autorizzati) che nelle loro botteghe, debbono esercitare il loro mestiere in modo da non arrecare comunque disturbo o pericolo ai passanti.

consumo diretto, chiunque intenda attivare, sia stabilmente che temporaneamente o trasferire ad altri o in altro luogo, ovvero chiudere magazzini, stabilimenti, officine, fabbriche, uffici e simili, destinati all'esercizio di qualsivoglia attività, industria, commercio dovrà dare preventiva comunicazione all'Autorità Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalle leggi e ai regolamenti generali e speciali in vigore.

Nel caso che gli esercizi industriali o commerciali non siano gestiti personalmente da chi se ne dichiara proprietario, il proprietario medesimo deve indicare la persona di chiunque sotto qualsiasi forma, gestisce personalmente l'esercizio.

Uguale dichiarazione deve effettuare chi gestisce personalmente uno degli esercizi in parola senza esserne proprietario.

#### ART. 93.

L'Autorità Comunale ha facoltà di ispezionare, mediante i propri funzionari od agenti, i locali degli esercenti di cui all'art. 92, nonchè gli utensili, pesi e misure di cui si servono, per controllare la esatta osservanza delle prescrizioni di polizia locale e delle leggi e regolamenti generali e speciali in vigore.

### CAPO II

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ARTI E INDUSTRIE

#### ART. 94.

Chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria deve indipendentemente dalle prescrizioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia, nonchè dal presente regolamento e da quelle riportate nella licenza, usare ogni cautela per evitare molestie ed incomodi ad altri.

Sono ritenuti rumorosi tutte le arti, i mestieri e le industrie dall'esercizio dei quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali, derivi continuamente o saltuariamente molestia a coloro che abitano nello stesso stabile o in stabili vicini.

L'intensità dei rumori di cui al precedente comma sono accertate, su reclamo degli interessati o di ufficio, da una Commissione tecnica nominata dal Sindaco, composta da un funzionario della Polizia Urbana, un sanitario dell'Ufficio Tecnico Comunale nonchè da un rappresentante delle Organizzazioni degli Industriali e da uno degli Artigiani.

Le Citate Organizzazioni segnaleranno ogni due anni i propri rappresentanti.

Se la Commissione suddetta ritiene che i rumori sono molesti, l'esercente viene diffidato ad eliminare le cause entro breve termine. Non ottemperandovi, il Sindaco ordina il trasferimento dell'esercizio, pena la chiusura dello stesso.

*Ufficio d'Igiene, un tecnico dell'Ufficio Tecnico* 25

ART. 95.

Chiunque intenda svolgere nell'interno dell'abitato qualsiasi attività con macchine azionate da motori o dalla mano dell'uomo (quali: autofficina, carrozzeria, calzoleria, ecc.) deve dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, specificando il tipo di lavorazione, il numero ed il tipo delle macchine da installare, al fine di accertare la idoneità dei locali anche in relazione alla rumorosità ed all'igiene e dignità del lavoro.

E' vietato occupare, anche soltanto momentaneamente, il suolo pubblico per l'esercizio dell'attività (cavi, utensili, attrezzature, automezzi in corso di riparazione, materiale vario).

Non potranno essere modificate, pena la revoca, le condizioni fissate nella autorizzazione.

L'attestato di autorizzazione deve essere sempre tenuto ben esposto nel laboratorio.

ART. 96.

Nei fabbricati destinati ad abitazione non è consentito adoperare macchine od attrezzature rumorose.

ART. 97.

E' fatto divieto a chiunque di adoperare in luogo pubblico o aperto sostanze volatili nocive alla salute dei cittadini.

I depositi di rottami vanno assoggettati a specifica autorizzazione da parte del Comune e la loro localizzazione deve essere prevista in aperta campagna a non meno di 600 metri dalle arterie principali di accesso nel centro abitato.

Detti depositi vanno in qualche modo occultati alla vista.

ART. 98.

Salve le sanzioni penali, a norma di legge, il Sindaco, in caso di inosservanza delle norme o ordinanze di cui agli articoli precedenti, ordina il piantamento dell'esercizio a spese dell'inadempiente.

Dette spese sono ordinate, liquidate e riscosse a norma dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 99.

I lustrascarpe possono occupare il suolo pubblico con una cassetta, uno sgabello ed una scatola contenente le vernici e le spazzole, il tutto nello spazio determinato dalla licenza e comunque non superiore a mq. 2. Possono altresì tenere una sedia per la persona alla quale prestano la propria opera. E' fatto loro obbligo di indossare un camiciotto di colore scuro in buono stato ed un berretto del modello stabilito dall'Autorità Municipale.

ART. 100.

Le tariffe per le prestazioni previste nell'articolo precedente sono determi-

nate dall'Autorità Comunale, sentita la categoria interessata, con obbligo ai titolari delle concessioni di tenere copia esposta al pubblico.

### CAPO III

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

#### ART. 101.

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere, sul suolo o spazio pubblico — nè fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie — senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra Autorità.

E' fatto divieto nell'esercizio di tale attività di usare mezzi sonori e di amplificazione di qualsiasi natura (altoparlanti, amplificatori, campane, registratori, giradischi ecc.).

#### ART. 102.

La licenza per gli esercizi di vendita di generi alimentari viene rilasciata dopo regolare accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dei relativi locali e attrezzature.

#### ART. 103.

Il titolare di qualsiasi esercizio autorizzato dal Comune che intenda cessare la propria attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della ~~cessione~~ cessazione.

#### ART. 104

Coloro che esercitano nel territorio del Comune rivendita di generi a peso o a misura, oltre l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento Municipale di Igiene, debbono:

- 1) - tenere le bilance e le misure che servono alla vendita sempre pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore;
- 2) - non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesta in misura minima;
- 3) - tenere affissi, alla vista di tutti, i cartellini dei prezzi;
- 4) - usare, per avvolgere le derrate, tipi di carta conformi a quello stabiliti con le disposizioni in vigore.

#### ART. 105.

Il compratore può sempre esigere che le derrate siano vendute senza carta od altro involucri, a meno che questo sia richiesto da ragioni di nettezza e di igiene nel quale caso eguale quantità di carta deve essere collocata nell'altro piatto della bilancia.

Il compratore ha il diritto di fornire egli stesso la carta da involgere.

ART. 106.

Quando la merce è posta in vendita in pacchi già confezionati di una determinata quantità, questa deve essere indicata al netto, in modo chiaro sul pacco stesso. Il peso deve corrispondere con la massima precisione a quello indicato sul pacco.

ART. 107.

Gli esercenti debbono osservare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi fissati dalle competenti Autorità.

ART. 108.

I titolari di esercizi pubblici che a norma del Regolamento d'Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentirne l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta.

CAPO IV

*DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI PUBBLICI*

ART. 109.

I mercati pubblici si distinguono in mercati all'ingrosso e in mercati al minuto.

Gli uni e gli altri sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali e delle norme di cui all'art. 115.

ART. 110.

E' proibito nei mercati diffondere notizie tendenti a provocare alterazioni sui prezzi delle merci.

ART. 111.

Tutti coloro che compiono operazioni nei mercati devono osservare le disposizioni impartite dagli agenti municipali ed astenersi dal gridare, recare molestia ai passanti, da diverbi e da parole ed atti sconvenienti.

ART. 112.

I titolari dei posteggi debbono mantenere puliti tanto i banchi e i posti quanto il suolo sotto i banchi, raccogliendo i residui di qualsiasi specie in appositi recipienti per consegnarli alle persone incaricate del trasporto delle spazzature.

Nei mercati e in altri luoghi pubblici è vietato macellare animali in vista del pubblico e di accendervi o tenervi fuoco.

ART. 113.

Nei luoghi aperti al pubblico il commercio è soggetto alle norme rigorose della buona fede.

Senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, qualunque abuso o frode a danno dei compratori dà luogo al sequestro della merce posta in vendita.

In caso di recidiva il Sindaco ordina l'esclusione definitiva del venditore dal mercato.

ART. 114.

È vietato nei mercati qualsiasi costruzione, anche di carattere provvisorio, senza regolare concessione del Comune.

Le costruzioni abusive sono immediatamente demolite e rimosse a cura degli agenti municipali, e a spese dell'interessato.

ART. 115.

L'Autorità Municipale detta le norme per la concessione delle licenze nei mercati, determina i particolari obblighi di coloro che vi operano, nonché le disposizioni intese ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni che in essi hanno luogo.

L'Autorità Comunale ha piena facoltà di modificare, quando lo creda opportuno, le condizioni cui fu subordinata la licenza, la quale è revocata nel caso che i concessionari non accettino le nuove condizioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE ED ALLA  
ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

ART. 116

È vietato accendere il fuoco, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Municipale.

ART. 117.

I fabbri, i maniscalchi e gli altri operatori che impiegano fiamme libere e materie incandescenti debbono lavorare nelle loro officine in modo da garantire che non vadano a cadere faville e scorie sugli spazi pubblici e nelle proprietà di terzi.

Per le operazioni che non possono essere svolte in officina, ma necessariamente — previa autorizzazione comunale — sul suolo pubblico o presso terzi, dovranno essere adottate opportune precauzioni onde evitare lo sviluppo di incendi e danni alle persone.



ART. 118.

E' assolutamente vietato a chiunque di disperdere infiammabili sul suolo pubblico e privato ed, in particolare, in fognature od in cunicoli in genere.

ART. 119.

I condotti da fumo debbono essere tenuti puliti in modo da impedire l'accumulo di fuligine facilmente incendiabile.

Di conseguenza debbono essere spazzati, preferibilmente con metodo meccanico, mediante appositi scovoli, ogni qualvolta occorra e di regola una volta all'anno, se fanno parte di case private, ed una volta ogni tre mesi quelli di trattorie, alberghi, tintorie, forni, fabbriche ed officine in genere.

ART. 120.

Gli impianti termici degli edifici debbono rispondere ai requisiti di cui al D.R.P. 22-12-1970 n. 1391 con cui è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

ART. 121.

L'Autorità Comunale, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà obbligare i proprietari di case, fabbricati, magazzini, negozi ecc. ad eseguire tutte quelle opere di riforma ai loro fabbricati che saranno riconosciute necessarie a rimuovere pericoli di incendio.

ART. 122.

I tubi del gas non possono essere collocati a contatto dei condotti da fumo nè in locali adibiti a deposito di materie infiammabili e combustibili.

Quando non funzionano gli apparecchi di utilizzazione, i rubinetti di intercettazione devono essere tenuti diligentemente chiusi specialmente quelli annessi ai dispositivi di misura.

ART. 123.

Per i fornelli e gli altri apparecchi in genere funzionanti a gas dovranno essere adottati idonei dispositivi per lo smaltimento all'esterno dei prodotti di esalazioni.

Per prevenire scoppi nei camini è vietato che lo scarico di gas avvenga in condotti da fumo che servono per focolari o stufe.

ART. 124.

In materia di impianti di gas di petrolio liquefatto per uso domestico vanno osservati i seguenti criteri di sicurezza, compatibilmente con le possibilità offerte dai locali :

- 1) Installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
- 2) Protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione dev'essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoruscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, si fa obbligo l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

#### ART. 125.

Chiunque si accorga di un incendio sviuppatosi o comunque di un sinistro che comporti pericolo pubblico, tanto nella proprietà sua che di altri, ha il dovere di avvertire immediatamente il Comando dei Vigili del Fuoco col mezzo più celere e più sicuro.

#### ART. 126.

L'obbligo di cui all'articolo precedente è esteso alle ditte, alle istituzioni pubbliche e private ed ai privati i quali possiedano un'organizzazione propria di difesa contro gli incendi ed anche quando le proporzioni dell'incendio siano tali da dare la certezza che i soccorsi di iniziativa privata siano sufficienti allo spegnimento nonchè quando l'inizio dell'incendio sia stato istantaneamente controllato.

Chiunque abbia spontaneamente intrapreso l'opera di spegnimento, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, dovrà sospendere eventuali operazioni di soccorso iniziate e uniformarsi alle disposizioni che il Comandante delle squadre di intervento riterrà opportuno impartire.

#### ART. 127.

I proprietari e gli inquilini delle case dove si sia manifestato un sinistro e di quelle vicine non potranno opporsi a che accedano temporaneamente in esse gli uomini delle squadre di intervento per condurre, nel miglior modo, le operazioni di soccorso e per depositarvi momentaneamente mobili, masserizie od altro.

ART. 128.

I proprietari ed i possessori di immobili e di stabilimenti nei quali esistono impianti di spegnimento fissi od attrezzature antincendi sono tenuti ad assicurare le condizioni di efficienza fissate dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Eventuali modifiche dovranno essere fatte previo nulla osta del Comando e, comunque con dispositivi unificati a quelli dei mezzi impiegati dai Vigili del Fuoco.

ART. 129.

E' vietato tenere depositi di fieno, di paglia, carta e di ogni altro materiale infiammabile nell'interno dell'abitato senza il relativo certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco.

TITOLO X

DEPOSITO, VENDITA, LAVORAZIONE E TRASPORTO DI MATERIE  
COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI

ART. 130.

I locali destinati ad attività e deposito di sostanze che presentano pericoli d'incendio o di scoppio debbono soddisfare a condizioni di impianto e di esercizio tali da impedire, per quanto possibile, che si produca incendio o sinistro in genere.

Debbono essere adottate inoltre tutte quelle provvidenze che garantiscono, anche nel caso in cui l'incendio o lo scoppio abbiano a verificarsi, l'incolumità delle persone, la salvaguardia delle altre proprietà circostanti e la limitazione del rischio nell'interno dell'azienda considerata.

Nessun deposito di materie infiammabili od esplosive può essere effettuato in locali sotterranei o seminterrati.

ART. 131.

In particolare, per poter esercitare depositi o attività pericolose agli effetti dell'incendio e dello scoppio, debbono essere adottate le norme tecniche di sicurezza emanate dalle competenti autorità per gli impianti e depositi della potenzialità nella quale ricade l'impianto od il deposito che si intende esercitare.

Dette norme sono stabilite dal locale Comando Vigili del Fuoco nella formulazione del parere, ai fini della sicurezza, che esso deve esprimere per il rilascio del « certificato di prevenzione incendi » di cui appresso.

Inoltre, alla direzione ed alla gestione dei depositi od attività di cui sopra devono essere preposte persone di provata capacità tecnica, nell'interno dei lo-

cali pericolosi ed in quelli adiacenti deve essere fatto divieto di fumare e di usare fiamma libera, apponendo idonei cartelli in posizioni ben visibili, e deve essere vietato l'ingresso alle persone non autorizzate.

#### ART. 132.

Le materie combustibili, infiammabili o che presentano pericoli di scoppio, siano esse solide, liquide e gassose, non possono essere trasportate alla rinfusa.

In previsione di qualsiasi incidente od infortunio che possa sopravvenire durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico o travaso, debbono essere consegnate al conducente istruzioni scritte che precisino in modo conciso: la natura del pericolo rappresentato dalle materie trasportate, le disposizioni e le precauzioni da prendere in ogni evenienza e le misure da adottare in caso d'incendio, di rottura dei recipienti o di deterioramento degli imballaggi.

Il trasportatore deve curare che il personale interessato prenda conoscenza delle istruzioni e sia in grado di applicarle convenientemente.

In ogni caso i veicoli debbono essere corredati dei mezzi antincendio e debbono essere contrassegnati con indicazioni che mettano bene in evidenza la pericolosità presentata.

Debbono, inoltre, essere osservate tutte le condizioni che valgano ad evitare che si verifichi un sinistro, che sia salvaguardata l'incolumità delle persone e la limitazione del rischio delle cose ed in particolare tutte le prescrizioni all'uopo previste dal T. U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e delle disposizioni particolari in materia.

#### ART. 133.

Salvo quanto disposto dalle leggi di P. S., è vietato tenere nell'abitato materiale esplosivo ed infiammabile oltre al quantitativo necessario per lo smercio giornaliero al minuto, per il quale occorre il permesso dell'Autorità Comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi sopracitate ed a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31-7-1934 e 12-5-1937 contenenti « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, l'impiego ed il trasporto di oli minerali ».

#### ART. 124.

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve osservare le norme di sicurezza e le disposizioni in vigore.

I depositi di pellicole debbono trovarsi fuori dell'abitato alla distanza minima di mt. 25 da altre costruzioni ed essere racchiusi da recinto alto almeno mt. 2,50 di materiale incombustibile ed avente una zona di protezione di almeno mt. 5.

TITOLO XI  
SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

ART. 135.

Il servizio di prevenzione incendi è di competenza del locale Comando Vigili del Fuoco.

ART. 136.

Ai sensi della legge 26-7-1965 n. 966 e successivo D. M. 27-9-1965, sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti e le aziende in cui si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono sostanze che presentano pericoli d'incendio o di scoppio all'uopo classificati dal D.P.R. 26-5-1959, n. 689.

ART. 137.

Prima di porre in esercizio gli impianti e le attività di cui al precedente articolo, anche se di uso privato, industriale e commerciale di piccola entità per i quali non è prevista licenza alcuna, si deve richiedere il nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale, dopo visita sopraluogo, rilascerà un apposito « certificato di prevenzione incendi » dal quale risulteranno le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Detto certificato è anche necessario ai fini della concessione o del rinnovo, da parte dell'autorità competente, della licenza di esercizio delle attività e degli impianti innanzi specificati.

Esso deve essere diligentemente conservato ed esposto insieme con la licenza stessa, per essere esibito ad ogni richiesta dai Vigili del Fuoco e degli agenti di P. S. e di Polizia Urbana.

Allo scadere della validità a cura della parte interessata deve essere richiesto il rinnovo.

Dovrà, comunque, essere richiesta nuova visita di prevenzione incendi nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita o simili vengano apportate notevoli modifiche.

TITOLO XII  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 138.

Chi richiede la licenza per occupazione di suolo o spazio pubblico o per l'esercizio di un'attività per la quale è prescritta la concessione o l'autorizzazione del Comune, deve pagare preventivamente i diritti stabiliti per il rilascio.

ART. 139.

Tutte le licenze che si accordano dall'Autorità Comunale, si intendono concesse senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

ART. 140.

Le licenze e le attestazioni delle partecipazioni effettuate a norma dell'art. 92, debbono essere esposte in modo visibile nel luogo ove si esplica l'attività alla quale esse si riferiscono.

Qualora ciò non sia possibile, tali documenti debbono essere conservati sul posto dal titolare o dal suo rappresentante, per poter essere esibiti agli agenti municipali o della forza pubblica.

ART. 141.

Le licenze, le concessioni e le autorizzazioni scadono col 31 dicembre dell'anno in cui sono rilasciate e possono essere rinnovate di anno in anno su domanda del concessionario semprechè sussistano le condizioni in base alle quali è consentito il rinnovo.

Tale rinnovo deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio.

ART. 142.

Salvo le sanzioni disciplinari e penali previste in altre disposizioni, l'Autorità Comunale provvede a revocare le licenze nei seguenti casi:

- a) trasformazione dell'attività alla quale si riferiscono;
- b) perdita, da parte del titolare, dei requisiti prescritti per la concessione;
- c) gravi o ripetute infrazioni alle norme dei regolamenti municipali in materia;
- d) ragioni di pubblico interesse e quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali fu subordinato il rilascio della licenza;
- e) quando l'attività alla quale la licenza si riferisce non viene esercitata per più di un mese senza giustificato motivo o non viene esercitata di persona quando ciò sia prescritta.

Provvede invece alla sospensione della licenza nei seguenti casi:

- 1) mancato risarcimento di danni arrecati al patrimonio comunale;
- 2) mancato pagamento di ammende e spese giudiziali per contravvenzioni a regolamenti municipali;
- 3) morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare della licenza.

ART. 143.

Le licenze sospese, revocate o decadute debbono essere depositate a cura dei titolari presso l'Ufficio di Polizia Urbana nel termine stabilito nel provvedimento.

ART. 144.

La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa nelle mani del funzionario od agente verbalizzante è stabilita con ordinanza del Sindaco, la quale può anche disporre che talune determinate contravvenzioni siano escluse da tale forma di conciliazione amministrativa (\*).

ART. 145.

L'Autorità Municipale ha facoltà di subordinare l'accettazione della conciliazione o dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine, da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, salva, se del caso, la applicazione dei provvedimenti stabiliti nell'art. 153 della legge Comunale e Provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 146.

Ogni disposizione contraria al presente Regolamento è revocata.

(\*) L'accertamento e la risoluzione in via amministrativa delle contravvenzioni al presente Regolamento sono disciplinate dalle disposizioni della legge comunale e provinciale T. U. 3-3-1934, n. 383 (art. 106 e seg.) e della legge 3-5-1967, n. 317.

↑  
ABROGATO  
DALL'ART. 274 D. LEG. 18/08/2000 N° 267

## I N D I C E

	Pag.
TITOLO I - Disposizioni generali (art. 1-6) . . . . .	3
TITOLO II - Occupazione del suolo e dello spazio pubblico (art. 7-11) . . . . .	» 4
TITOLO III - Mestieri e servizi (art. 12-15) . . . . .	» 6
TITOLO IV - Nettezza del suolo pubblico (art. 16-20) . . . . .	» 7
TITOLO V - Delle vetture pubbliche (art. 21-68) . . . . .	» 8
TITOLO VI - Disposizioni relative al decoro cittadino ed all'ordine pubblico (art. 69-84) . . . . .	» 20
Capo I - Disposizioni generali . . . . .	» 20
Capo II - Monumenti, giardini e passeggiate pubbliche - Tutela del panorama . . . . .	» 22
TITOLO VII - Disposizioni relative all'incolumità pubblica (art. 85-91) . . . . .	» 23
TITOLO VIII - Disposizioni relative all'esercizio dei commerci, delle arti e industrie (art. 92-115) . . . . .	» 24
Capo I - Disposizioni generali . . . . .	» 24
Capo II - Disposizioni relative alle arti e industrie . . . . .	» 25
Capo III - Disposizioni relative alle attività economiche . . . . .	» 27
Capo IV - Disposizioni relative ai mercati pubblici . . . . .	» 28
TITOLO IX - Disposizioni generali relative alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi (art. 116-129) . . . . .	» 29
TITOLO X - Deposito, vendita, lavorazione e trasporto di materie combustibili ed infiammabili (art. 130-134) . . . . .	» 32
TITOLO XI - Servizio di prevenzione incendi (art. 135-137) . . . . .	» 34
TITOLO XII - Disposizioni finali (art. 138-146) . . . . .	» 34